

REGOLAMENTO (CE) N. 396/96 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2019/94 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽³⁾, ha inserito una nota complementare al capitolo 23, che descrive alcuni miscugli che possono essere importati alla Comunità in esenzione dai dazi doganali; che, a tal fine, è stata creata una sottovoce all'interno della voce 2309;

considerando che il regolamento (CE) n. 2019/94 della Commissione⁽⁴⁾ prevede disposizioni particolari intese a garantire la conformità del prodotto importato con la definizione del codice doganale applicabile; che tale prodotto è contemplato dalla nuova sottovoce creata dal regolamento (CE) n. 344/96; che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 2019/94; che gli effetti della presente modifica non devono pregiudicare la piena efficacia dei titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per quanto riguarda la descrizione del prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2019/94 è modificato come segue:

- 1) I termini «NC 2303 10 19» di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2 sono sostituiti dai termini «NC 2309 90 20».
- 2) Nell'allegato, il «Certificat of Conformity» rilasciato dall'industria americana è sostituito dal documento figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'8 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 del 6. 8. 1994, pag. 5.